



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

STATO REVISIONE DOCUMENTO

01	12/10/2023	Revisione per aggiornamenti legislativi (D.lgs. 19/2023 – D.lgs. 150/2022 – D.lgs. 156/2022 - D.lgs. 24/2023 – Legge 93/2023 – Legge 137/2023)
00	10/01/2022	Prima Emissione
Rev.	Data	Causale

1. SOMMARIO

1.	SOMMARIO	2
2.	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
2.1.	Fondamento normativo.....	4
2.2.	Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001	4
2.3.	Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa	4
2.4.	Interesse e/o vantaggio dell'Ente.....	5
2.5.	Reati presupposto	5
2.6.	Sanzioni	10
2.7.	Misure cautelari interdittive e reali	11
2.8.	Condotte esimenti	11
2.9.	Schema riassuntivo D.lgs. 231/2001	13
3.	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO	13
3.1.	Obiettivi e finalità del Modello	13
3.2.	Approccio metodologico.....	14
3.3.	Struttura del Modello	14
4.	CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO	16
4.1.	GE.S.A.C Società cooperativa sociale.....	16
4.2.	Struttura di Governance	18
4.3.	Strumenti a supporto della Direzione	18
4.4.	Collegamenti con altri enti del Terzo Settore	19
4.5.	Organigramma e Mansionario.....	20
4.6.	Destinatari del Modello	20
5.	CODICE ETICO	21
6.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	21
7.	INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E TERZI IN GENERE.....	21
7.1.	Inosservanza da parte degli Amministratori	21
7.2.	Inosservanza da parte del Collegio sindacale.....	22
7.3.	Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, consulenti etc.).....	22
8.	ORGANISMO DI VIGILANZA	22
8.1.	Composizione	22
8.2.	Funzioni e poteri.....	23
8.3.	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	23
8.4.	Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza	23
9.	SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	23



10. DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	24
10.1. Comunicazione.....	24
10.2. Formazione.....	24
10.3. Revisione.....	24

2. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

2.1. Fondamento normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la quale stabilisce la diretta ed immediata responsabilità degli Enti per i fatti illeciti commessi nell’interesse od a vantaggio di questi dalle persone in posizione apicale e/o alle loro dipendenze. Il Decreto stabilisce così un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica autrice materiale del reato. Tale responsabilità sussiste anche per i reati commessi all’estero, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è commesso il fatto. Tale responsabilità è, al contrario, esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse dell’agente.

Gli Enti sono responsabili per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- soggetti apicali, ossia persone fisiche che rivestono posizione di vertice. Rientrano coloro che hanno poteri di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente;
- soggetti sottoposti, ossia persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte dei soggetti apicali. Rientrano i dipendenti, nonché tutti quei prestatori di lavoro che abbiano con l’Ente un rapporto tale da far sussistere un obbligo di vigilanza in capo ai vertici (a titolo esemplificativo fornitori, distributori, consulenti, collaboratori, c.d. parasubordinati).

Ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona fisica, contemporaneamente iscrive in altro specifico registro anche l’ente “investigato” e procede all’accertamento degli illeciti penale ed amministrativo simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti. In capo all’ente grava dunque un titolo di responsabilità autonomo.

2.2. Ambito soggettivo del D.lgs. 231/2001

Le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, per espressa previsione dello stesso Decreto:

- si applicano ai seguenti Enti:
 - Società di persone;
 - Società di capitali;
 - Società cooperative;
 - Associazioni con o senza personalità giuridica;
 - Enti pubblici economici;
 - Enti privati concessionari di un pubblico servizio;
 - Consorzi con attività esterna.
- non si applicano ai seguenti Enti:
 - Stato;
 - Enti pubblici territoriali;
 - Enti pubblici non economici;
 - Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

2.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa sono di tre tipi:

- la realizzazione di una fattispecie di reato indicata espressamente dal D.lgs. 231/2001 o da una legge speciale disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti;
- il fatto di reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
- l’illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ossia da persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. soggetti apicali); oppure ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. sottoposti).

Di conseguenza, la responsabilità amministrativa degli enti non sussiste qualora:

- il reato commesso o tentato sia stato realizzato da soggetti diversi dagli apicali o sottoposti;
- gli apicali o sottoposti abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei reati previsti dal Decreto o da una legge speciale disciplinante la responsabilità degli enti.

L’accertamento della responsabilità dell’Ente, di competenza del giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza dei tre presupposti sopracitati, nonché il sindacato di idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione eventualmente

adottato dall'Ente. Il giudizio sull'idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", ossia il giudice si colloca nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il fatto costituente reato al fine di accertare sia l'adeguatezza dei contenuti del Modello, sia la loro attitudine funzionale.

2.4. Interesse e/o vantaggio dell'Ente

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse o il vantaggio dell'ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest'ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi, con il solo limite dell'ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Invece, il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad esempio la realizzazione di un profitto) o non economico (ad esempio una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Sul significato dei termini di interesse e vantaggio, si è attribuito al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante – c.d. finalizzazione all'utilità – ed al secondo una valenza marcatamente oggettiva, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in favore di quest'ultimo – suscettibile quindi di una valutazione ex post.

La normativa sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti è di regola basata su reati presupposto di natura dolosa. L'introduzione dei reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha tuttavia riproposto l'assoluta centralità della questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione. Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo mal si concilia con il concetto di interesse. Ne deriva pertanto che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare, intese a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro, potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato ex post alla stregua di un vantaggio (si pensi alla mancata fornitura dei dispositivi di protezione od alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da ragioni di risparmio).

2.5. Reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli Enti sussiste unicamente per i reati espressamente previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o da leggi speciali disciplinanti la responsabilità amministrativa degli enti, anche laddove siano realizzati nelle forme del tentativo. In quest'ultimo caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre gli Enti non rispondono quando hanno volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati presupposto sono di seguito indicati.

ART. 24 D.lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986)

ART. 24-bis D.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti alla comunicazione in relazione all'affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)
- Falsità o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, convertito con L. 133/2019)

ART. 24-ter D.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

ART. 25 D.lgs. 231/01 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio:

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari, se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionamento delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

ART. 25-bis D.lgs. 231/01 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ART. 25-bis.1 D.lgs. 231/01 – Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 25-ter D.lgs. 231/01 – Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2016/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

ART. 25-quater D.lgs. 231/01 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ART. 25-quater.1 D.lgs. 231/01 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

ART. 25-quinquies D.lgs. 231/01 – Delitti contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

ART. 25-sexies D.lgs. 231/01 – Abusi di mercato:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

ART. 25-septies D.lgs. 231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55 comma 2, D.lgs. 81/2008 – e quindi per omessa o carente valutazione dei rischi - (art. 589 c.p.)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)

ART. 25-octies D.lgs. 231/01 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

ART. 25-octies.1 D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

ART. 25-novies D.lgs. 231/01 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

ART. 25-decies D.lgs. 231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

ART. 25-undecies D.lgs. 231/01 – Reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258, c. 4)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, c. 2 e 5)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3, c. 6)

ART. 25-duodecies D.lgs. 231/01 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

ART. 25-terdecies D.lgs. 231/01 – Razzismo e xenofobia:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

ART. 25-quaterdecies D.lgs. 231/01 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401)

ART. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – Reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) (art. 4 D.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) (art. 5 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2bis, D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

ART. 25–sexiesdecies D.lgs. 231/01 – Contrabbando:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art 282 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art 283 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art 284 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art 285 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art 286 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art 287 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art 288 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art 289 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art 290 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art 291 D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-bis D.P.R. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-ter D.P.R. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-quater D.P.R. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando. (art 292 D.P.R. 43/1973)

ART. 25–septiesdecies D.lgs. 231/01 – Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

ART. 25–duodevicies D.lgs. 231/01 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

ART. 12 Legge 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

ART. 10 L. 146/2006 - Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale; Art. 3 L. 146/2006 "Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

2.6. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione delle sanzioni, sono rimesse alla discrezionalità del Giudice penale chiamato a pronunciarsi sul procedimento relativo ai reati dai quali deriva la responsabilità stessa. Nella determinazione delle sanzioni, il giudice tiene conto delle condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'Ente, nonché della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 231/2001 agli artt. 9 ss. si distinguono in:

Sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'Ente. Costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente. La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.540,00. Tale importo è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'articolo 12 del D.lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono riassunti nella tabella di seguito:

Riduzione	Presupposti
Sanzione ridotta della metà (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none">• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none">• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Sanzione ridotta da un terzo alla metà	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] <ul style="list-style-type: none">• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none">• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Sanzione ridotta dalla metà ai due terzi	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] <ul style="list-style-type: none">• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p>E</p> <ul style="list-style-type: none">• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sanzioni interdittive.

Alla sanzione pecuniaria, si possono aggiungere le sanzioni interdittive. Esse si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla legge. In particolare, esse sono: interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività aziendale può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive non si applicano qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Confisca.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di sanzione interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'Ente ha la sede principale.

2.7. Misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento ai sensi del D.lgs. 231/2001 può essere applicata in via cautelare una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La misura cautelare interdittiva, che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva, è disposta in presenza dei seguenti due requisiti:

- quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, ossia quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzativa oppure in caso di reiterazione degli illeciti;
- quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo. Il primo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile all'ente, non essendo necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente stesso. Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili dell'ente, nonché in relazione a somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

2.8. Condotte esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nel loro interesse od a loro vantaggio da soggetti apicali e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti, l'Ente sarà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità se risultano integrate le ulteriori condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è determinato dalla mera adozione del Modello organizzativo e di gestione, bensì dalla sua efficace attuazione, la quale deve realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati presupposto. In tal senso il D.lgs. 231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli organizzativi e di gestione devono rispondere:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- introduzione e applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo conto del tipo di attività svolta, della natura e della dimensione dell'Ente;
- previsione di verifiche periodiche e di procedure di modifica del Modello nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione.


Sotto un profilo formale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo e di gestione non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà. Ne deriva che gli Enti potranno decidere di non adottare il suddetto Modello senza incorrere per ciò in alcuna sanzione, fermo restando che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta il presupposto indispensabile per poter beneficiare dell'esimente previsto dal Legislatore.

L'Ente che non ha adottato un Modello di organizzazione e gestione prima della commissione del fatto costituente reato non potrà mai essere esonerata da responsabilità. Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione per la confisca il profitto realizzato dal reato.

In concreto l'Ente, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice etico che statuisca principi di comportamento;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di fatti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione ed in stretta connessione con le funzioni aziendali.

2.9. Schema riassuntivo D.lgs. 231/2001



3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1. Obiettivi e finalità del Modello

GE.S.A.C. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE è consapevole che la realizzazione e l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti, più brevemente, "MOG") costituisce una facoltà e non un obbligo giuridico e che la sua omessa adozione, pertanto, non è normativamente sanzionata. Tuttavia, **GE.S.A.C. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione di un idoneo e adeguato Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001, in quanto particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine e dei portatori di interesse coinvolti.

Il presente Modello 231 adottato dalla Cooperativa persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto da parte delle funzioni aziendali;
- consentire una maggiore sensibilizzazione dei soci lavoratori, dei dipendenti e degli altri stakeholders (clienti, fornitori, collaboratori, partner etc.), i quali saranno tenuti, nella conduzione delle proprie attività e/o mansioni, a comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali della Cooperativa e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati;
- costituire l'opportunità di verificare, revisionare ed integrare i processi decisionali ed operativi, nonché i sistemi di controllo, nella prospettiva di un aumento dell'efficacia e efficienza delle operazioni aziendali e di garanzia del rispetto della legge;
- realizzare una gestione organizzativa della Cooperativa più consapevole ed improntata ai principi di corretta amministrazione;
- migliorare l'ambiente interno di lavoro, valorizzando il contributo delle risorse umane al presidio della conformità operativa alle norme interne ed esterne ed incentivando comportamenti improntati a principi quali l'onestà, la professionalità, la serietà e la lealtà;
- acquisire efficacia esimente in sede processuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e tutelare il patrimonio aziendale, evitando l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Mediante il presente Modello di Organizzazione, il Codice etico, il Codice disciplinare ed ogni altra misura, procedura ed intervento che verrà ritenuto utile dagli organismi di direzione e controllo, la Cooperativa intende stabilire i principi etici in base

ai quali opera in tutte le fasi procedurali. **GE.S.A.C. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** ha individuato, e persegue, le seguenti finalità:

- formalizzare la struttura organizzativa assicurando che i poteri gestionali siano sempre coerenti all'effettiva articolazione delle funzioni aziendali, definiti, conosciuti e conoscibili sia all'interno che all'esterno e che siano evitati duplicazioni di responsabilità o vuoti di potere;
- attuare il principio della segregazione funzionale, nonché della contrapposizione degli interessi, evitando la convergenza dei poteri di spesa e dei poteri di controllo della stessa, e distinguendo tra le aree dotate di capacità organizzative e gestionale;
- assicurare la trasparenza delle decisioni che possono esporla al rischio della commissione dei reati presupposto di cui alla normativa in esame;
- nominare l'Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, in grado di assicurare l'attuazione efficace e corretta, nonché l'aggiornamento periodico del Modello;
- garantire l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti a tutti i livelli aziendali;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.2. Approccio metodologico

Il lavoro di realizzazione del presente MOG si è sviluppato attraverso diverse fasi improntate ai principi fondamentali della documentazione e delle veridicità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata, nonché la coerenza con i dettami del D.lgs. 231/2001.

L'approccio metodologico adottato può essere così sintetizzato:

- esame documentale e verifica approfondita della struttura organizzativa e gestionale;
- mappatura delle aree a rischio:
 - individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati e delle relative responsabilità funzionali;
 - rilevazione delle attività e dei processi sensibili ex D.lgs. 231/2001;
 - individuazione delle figure responsabili dei suddetti processi sensibili;
- svolgimento di interviste strutturate con le posizioni di riferimento della Cooperativa al fine di raccogliere, per i processi ed attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere i processi svolti, le funzioni dei soggetti interni/esterni coinvolti, nonché la ripartizione delle responsabilità ed il sistema dei controlli esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione del rischio e del relativo piano di gestione contenente per ogni processo/attività sensibile, il fattore di rischio, i controlli esistenti e le azioni di miglioramento;
- elaborazione di protocolli di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti per le principali attività a rischio;
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza (in breve "ODV") e disciplina degli aspetti principali relativi al suo funzionamento;
- individuazione di un Sistema disciplinare e di un Codice etico;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- definizione delle attività di monitoraggio sul funzionamento e aggiornamento del MOG;
- delineazione delle attività di informazione e formazione circa il Modello adottato.

3.3. Struttura del Modello

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti. Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di organizzazione e gestione di **GE.S.A.C. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** è costituito da:

- **Parte Generale**, che illustra i principi cardine dello stesso, la struttura della Società, la struttura e composizione del Modello, le regole di comunicazione, diffusione, informazione e formazione del Modello, nonché il ruolo, i compiti e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
- **Risk Assessment**, che individua i reati applicabili per la Società e che contiene la mappatura delle aree a rischio e delle correlate attività sensibili;
- **Parti Speciali**, ognuna relativa a sezioni in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e valutati, nel Risk Assessment, come applicabili e rilevanti per la Società. Le Parti Speciali contengono - per ciascuna categoria di Reati presupposto valutata come applicabile per la Società - una sintetica descrizione degli illeciti richiamati dal Reato presupposto e anch'essi valutati, nel Risk Assessment, come applicabili e rilevanti per la Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e delle funzioni coinvolte. In particolare, sono state implementate le seguenti Parti speciali, a cui si rimanda:
 1. Parte Speciale 1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione
 2. Parte Speciale 2 – Delitti informatici
 3. Parte Speciale 3 – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
 4. Parte Speciale 4 - Delitti contro l'industria e il commercio

5. Parte Speciale 5 – Reati societari
6. Parte Speciale 6 – Delitti contro la personalità individuale
7. Parte Speciale 7 – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
8. Parte Speciale 8 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
9. Parte Speciale 9 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
10. Parte Speciale 10 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
11. Parte Speciale 11 – Reati Ambientali
12. Parte Speciale 12 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
13. Parte Speciale 13 – Reati tributari
14. Parte Speciale 14 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- **Documenti connessi al Modello e costituenti parte integrante.** Formano parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione e gestione i seguenti documenti:
 - Codice etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dei destinatari del Modello stesso e della Società nei confronti dei destinatari del Modello stesso;
 - sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello da parte del personale dipendente e dei soci lavoratori, violazioni delle misure di tutela del segnalante e effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - policy Whistleblowing, ossia la procedura da seguire per le segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. whistleblowing), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 24/2023. Tale policy fornisce ai segnalanti (c.d. whistleblower) chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento;
 - sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, etc.);
 - sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi aziendali, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato;
 - Sistema di gestione in conformità alla norma ISO 9001.

Sulla base della valutazione condotta e riportata nel Risk Assessment, non sono stati ritenuti come applicabili i seguenti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001, per mancanza degli elementi soggettivi/oggettivi:

- Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001: l'azienda non opera in aree particolarmente a rischio di criminalità organizzata ed inoltre non eroga servizi ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001: l'azienda non eroga servizi ad alto rischio di terrorismo.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater.1 del D.lgs. 231/2001: i servizi erogati dall'azienda sono incompatibili con tali pratiche.
- Abusi di mercato, di cui all'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001: l'azienda non è quotata nei mercati regolamentati.
- Razzismo e xenofobia, di cui all'art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001: l'azienda non fa attività di propaganda.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001: le attività aziendali sono incompatibili con tali ambiti.
- Delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25–septiesdecies D.lgs. 231/2001: le attività aziendali sono incompatibili con gli elementi oggettivi dei reati e l'azienda non possiede tali tipologie di beni
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25–duodevicies D.lgs. 231/2001: le attività aziendali sono incompatibili con gli elementi oggettivi dei reati e l'azienda non possiede tali tipologie di beni
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva), di cui all'art. 12 della Legge 9/2013: l'azienda non rientra tra gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.
- Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se i reati sono commessi in modalità transnazionale; Art. 3 L. 146/2006 “Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”), di cui all'art. 10 della Legge 146/2006): non è configurabile per l'azienda la commissione dei reati in modalità transnazionale.

I restanti Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono stati valutati come applicabili per la Società e pertanto, per ciascuno di essi, la Società ha predisposto un'apposita Parte Speciale, così come sopra indicato.

4. CORPORATE GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Ragione sociale dell'Azienda	GE.S.A.C Società cooperativa sociale
Presidente CdA / Legale Rappresentante	Didier Marco
Settore attività prevalente	<i>Attività socio educativa e assistenziale residenziale presso strutture autorizzate</i>
Settore attività secondaria	<i>Servizi di pulizia, preparazione di pasti presso locali autorizzati, autotrasporto di cose per conto di terzi, disinfezione, disinfestazione e sanificazione.</i>
Codici ATECO	<i>Codice: 87 - assistenza sociale residenziale Importanza: P - primaria Registro Imprese</i>
	<i>Codice: 49.41 – trasporto merci su strada Importanza: S - secondaria Registro Imprese</i>
	<i>Codice: 56.29.1 - mense Importanza: S - secondaria Registro Imprese</i>
	<i>Codice: 81.21 - pulizia generale (non specializzata) di edifici Importanza: S - secondaria Registro Imprese</i>
	<i>Codice: 81.29.1 – servizi di disingestazione Importanza: S - secondaria Registro Imprese</i>
Partita IVA	02185170046
N° Telefono	0171/1961220
Pec	gesac@pec.confcooperativa.it
Sito internet	www.gesacacli.it/
Indirizzo Sede Legale	Via Roma 7, 12100 Cuneo (CN)
Unità locali	Corso Soleri 2 – Cuneo (Mensa) Corso Dante 52 – Cuneo (Mensa) Via Carlo Pascal 6 – Cuneo (Self-service) Via IV Novembre 1 – Cervere (Residenza anziani) Piazza M. Olivero 6 – Robilante (Sede operativa) Via del Pilone 15/17– Roccavione (Sede operativa) Via Cascina Colombaro 55 – Cuneo (Magazzino)
Data atto di costituzione	07/09/1990
Data iscrizione	02/10/1990
Organo Direttivo	Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 Amministratori
Organo di Controllo	Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti
Personale operativo	Il personale operativo è composto principalmente da soci lavoratori di tipo A e B e da dipendenti.

4.1. GE.S.A.C Società cooperativa sociale

GE.S.A.C Società cooperativa sociale è una Società Cooperativa situata nella Provincia di Cuneo, la quale è nata nel 1990 come impresa sociale delle A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Cuneo. La sua attività, iniziata con la gestione della mensa cittadina di Cuneo e di tre mense aziendali nel cuneese, si è consolidata negli anni, diventando un punto di riferimento qualificato per enti, aziende ed associazioni non soltanto nella preparazione dei pasti, ma anche nella fornitura di servizi collaterali in ambito sociale.

La Cooperativa valorizza il lavoro dei soci, i loro contributi di creatività e di impegno, salvaguardando la storia e incrementando il patrimonio per garantire la necessaria innovazione e continuità. Essa non ha scopo di lucro e ispira ogni rapporto ai principi di mutualità, trasparenza, equità ed efficienza e contribuisce al rafforzamento del ruolo e dell'immagine della cooperazione.

GE.S.A.C Società cooperativa sociale è una Cooperativa sociale di tipo plurimo con lo scopo principale di svolgere attività

tese al recupero e reinserimento di persone svantaggiate conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa opera nel settore dei servizi, nei seguenti campi:

- Ristorazione
- Servizi di Pulizia
- Servizi socio assistenziali

La sede legale dell'attività è sita nel comune di Cuneo, in via Roma 7 e le attività sono dislocate su tutto il territorio cuneese.

I settori di intervento di **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** presentano la peculiarità di rivolgersi a un sistema-cliente vario e composito: i risultati ultimi del servizio, infatti, hanno, quale terreno di riscontro in termini di riflesso indiretto, un numero di soggetti rilevante e articolato.

I servizi sono suddivisi in:

A. Gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi

La Cooperativa offre servizi socio sanitari alle strutture residenziali e semi residenziali per anziani; l'obiettivo che si prefigge è quello di fornire risposte alle molteplici esigenze di gestione dei servizi socio sanitari assistenziali globali con proposte attente alle esigenze delle persone, delle famiglie e del territorio.

B. Gestione di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Le attività di servizi di ristorazione, trasporto pasti, pulizie e portinariato gestite dalla Cooperativa sono finalizzate all'avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati ai sensi della lettera B della legge 381/91 e divengono, quindi, parte del progetto di ricerca delle opportunità di intervento lavorativo per la valorizzazione delle capacità residue dei soci svantaggiati, attraverso percorsi personalizzati e mirati allo sviluppo dell'autonomia.

GE.S.A.C Società cooperativa sociale svolge direttamente in convenzione con privati le seguenti attività:

Ristorazione aziendale

La Cooperativa, da sempre, offre un servizio di ristorazione aziendale di ottima qualità, in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti proponendo ogni giorno ricette semplici, tipiche e genuine, garantendo sempre la massima sicurezza e qualità dei prodotti. Tutti i cibi serviti ai clienti sono cucinati sul momento e nei menù non mancano mai i piatti tradizionali, vegetariani e specifici per le diverse intolleranze. Insieme al servizio di ristorazione, la Cooperativa gestisce per le aziende l'organizzazione di buffet, coffe break e colazioni di lavoro. Le aziende che desiderano dotarsi di un servizio di ristorazione interna possono contare sulla Cooperativa per realizzare un progetto completo: dallo studio di fattibilità, alla definizione dei costi, fino alla realizzazione finale.

Ristorazione scolastica

Con una struttura dedicata al mondo scolastico la Cooperativa offre la soluzione ad ogni necessità: dalla gestione diretta delle cucine e refettori scolastici, alle consegne dei pasti preparati in legame fresco-caldo. La Cooperativa presta molta attenzione alla ricerca di alimenti genuini per la sana crescita dei bambini con menù dietetici, bilanciati e specifici per intolleranze; inoltre è sempre disponibile a realizzare sperimentazioni ed innovazioni nei menù in collaborazione con comitati mensa, genitori, insegnanti, ASL.

Ristorazione sanitaria

La Cooperativa offre servizi di ristorazione sanitaria per residenze per anziani e centri disabili. Ai propri clienti, la Cooperativa offre una gamma di soluzioni in grado di soddisfare ogni necessità: dal servizio con carrelli multi porzione alla distribuzione personalizzata dei pasti; inoltre offre prestazioni di servizi di ristorazione sanitaria altamente qualificati, curati con competenza da personale specificatamente formato per collaborare con medici e dietologi nella definizione dei regimi nutrizionali speciali.

Ristorazione commerciale

Con l'apertura dei self-service, la Cooperativa ha proseguito la storica presenza delle ACLI nella ristorazione in Cuneo, iniziata con l'apertura negli anni '50 della prima mensa cittadina. La filosofia di lavoro è l'utilizzo, nella preparazione dei cibi, di prodotti locali per aiutare l'ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare locale e diminuire i prezzi. La parola d'ordine nella ristorazione collettiva è la soddisfazione del cliente ed è per questo che un accurato e rigoroso controllo della qualità del servizio fa parte della nostra strategia in ogni suo momento, dalla fornitura alla distribuzione finale degli alimenti. **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** garantisce pertanto un elevato controllo qualità a più livelli: rigidi criteri di selezione delle forniture di materie prime e prodotti alimentari finiti, osservanza delle norme igieniche nella conservazione e nella manipolazione degli alimenti, nonché impiego di personale qualificato e specializzato. L'insieme di questi fattori consente di offrire un servizio di altissima qualità, tanto dal punto di vista igienico-sanitario quanto dal punto di vista della qualità degli alimenti e delle forniture sempre nel rispetto delle norme vigenti.

C. I servizi integrati

L'obiettivo che la Cooperativa si prefigge è quello di fornire risposte alle molteplici esigenze di gestione per i privati e per le aziende sanitarie sia pubbliche che private con proposte orientate alle esigenze delle famiglie, delle persone e del territorio. Il servizio è personalizzabile, e viene studiato di volta in volta per essere su misura del cliente. **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** offre servizi capaci di differenziarsi dagli altri operatori senza scendere a compromessi in tema di qualità quali servizi di pulizia e sanificazione, servizi di portinariato e servizi di trasporto pasti.

4.2. Struttura di Governance

La costruzione del presente MOG prende le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) dell'Ente costituito dal sistema di procedure ed istruzioni operative interne, nonché dei protocolli di controllo già esistenti ed operativi.

La struttura di governance della Cooperativa viene evidenziata nei seguenti documenti, a cui si rimanda: visura camerale, Statuto, Regolamento interno (volto a disciplinare le tipologie e le modalità di prestazioni lavorative con le quali ogni socio concorre allo scopo mutualistico della Cooperativa) e Bilancio Sociale (volto a definire gli aspetti sociali, economici e relazionali della Cooperativa).

A breve linee, la **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** ha ripartito così i poteri:

Assemblea dei soci.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, l'Assemblea dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D.lgs. 112/2017;
- delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione;
- nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera eventualmente lo stato di crisi aziendale;
- approva il regolamento interno di lavoro;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nel rispetto dei tempi indicati all'art. 23 dello Statuto, secondo cui "il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio.

Consiglio di Amministrazione.

Secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge o dallo Statuto non siano riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione di **GE.S.A.C Società cooperativa sociale**, è composto da n. sette amministratori: in particolare da un Presidente, da un Vicepresidente e da cinque consiglieri. La Cooperativa ha definito il numero massimo di amministratori (n. 7), di cui solamente un componente può appartenere alla categoria dei soci volontari e almeno cinque appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di tipo A e/o B.

Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e di controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dello Statuto. Il Collegio sindacale di **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea.

Datore di lavoro.

Il ruolo di Datore di lavoro ai fini della sicurezza e prevenzione ex D.lgs. 81/2008 è ricoperto dall'Amministratore Delegato; tale incarico, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/8001, è formalmente attribuito: l'evidenza è presente sulla visura camerale e sulla delibera del CdA n. 729 del 28 maggio 2021.

4.3. Strumenti a supporto della Direzione

In questo capitolo sono identificati ed illustrati sinteticamente tutti gli elementi di Corporate Governance che **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** ha implementato a garanzia del rispetto delle normative generali e di settore ed a supporto dell'efficienza dei processi gestiti, nonché tutti gli strumenti a supporto della Direzione.

Sistema di procure/deleghe

La struttura organizzativa della Cooperativa deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali. L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite ed il loro esercizio non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure risultano, di conseguenza, individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico/funzionale della società.

I poteri attribuiti agli Amministratori risultano dalle delibere del CdA e dalla visura camerale.

Segregazione delle funzioni

La progettazione delle diverse attività all'interno della Cooperativa è sviluppata puntando ad una rigorosa separazione di responsabilità e ruoli tra le attività esecutive, autorizzative e di controllo. Sulla base di tale principio, tendenzialmente non vi è quindi un'identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure aziendali.

Certificazione del sistema di gestione per la qualità e la sicurezza dei lavoratori

La Cooperativa ha strategicamente deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità conformemente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 con il seguente campo di applicazione:

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense scolastiche, aziendali e per strutture assistenziali), TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PUBBLICO.

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA.

Le attività di controllo della qualità sono oggetto di specifico impegno da parte della Cooperativa, la quale si avvale di una struttura organizzativa articolata in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei vari stakeholders coinvolti nel pieno rispetto della normativa in materia di qualità e fa ricorso in modo costante a specifiche procedure adottate a tale scopo.

La Cooperativa, al fine di poter garantire che il proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità sia definito, attuato correttamente e migliorato regolarmente, ha individuato al proprio interno i processi e le interazioni tra gli stessi, operando nel seguente modo:

- sono determinati i processi necessari per il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per la Sicurezza dei Lavoratori e la loro applicazione nell'organizzazione;
- sono stabilite le sequenze e le interazioni tra detti processi;
- sono stabiliti i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e controllo dei processi svolti internamente e dei processi affidati all'esterno;
- è assicurata la disponibilità delle risorse e delle informazioni per il buon funzionamento dei processi;
- laddove necessario, i processi vengono monitorati, misurati ove applicabile e analizzati;
- sono attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e perseguire il miglioramento continuo.

La Società è intenzionata nei prossimi anni ad integrare il Sistema di gestione conformemente alla norma ISO 45001:2018.

Trattamento dei dati personali

La Società ha adottato idoneo ed adeguato impianto privacy in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.). I sistemi informativi aziendali garantiscono elevati livelli di sicurezza; a tal fine sono individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire la sicurezza fisica e logica degli stessi, comprendenti, tra le altre, procedure di backup dei dati, di business continuity e di disaster recovery, individuazione dei soggetti autorizzati a trattare dati personali ed ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni. Essi risultano altresì idonei ed adeguati presidi di prevenzione dei reati informatici previsti dal D.lgs. 231/2001

4.4. Collegamenti con altri enti del Terzo Settore

La Cooperativa è associata a Confcooperative, la quale svolge la seguente attività: organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali. Svolge attività di rappresentanza in campo legislativo e sindacale, è presente (con le Centrali cooperative con cui dal 2011 ha costituito l'Alleanza delle Cooperative Italiane) nel dialogo con i pubblici poteri, con i movimenti e le correnti politiche e culturali del Paese.

La Cooperativa è altresì associata a Federsolidarietà. Essa è l'organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali e delle imprese sociali aderenti a Confcooperative. Federsolidarietà rappresenta le proprie associate sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. Cura, inoltre, la promozione di percorsi di innovazione sociale e il potenziamento degli enti aderenti anche attraverso un articolato e diffuso sistema consortile.

La Cooperativa inoltre detiene partecipazioni (non di maggioranza) nei seguenti enti della zona cuneese:

- SOF AGRA Centro formazione professionale
- Unioncoop Cuneo
- Bcc Caraglio
- BAM Banca Alpi Marittime
- Social Coop

4.5. Organigramma e Mansionario

La struttura organizzativa che supporta il Modello di organizzazione e gestione di **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** è rappresentata da due strumenti di rappresentazione e progettazioni dei ruoli e delle mansioni aziendali, ossia:

- Organigramma
- Mansionario

Negli organigrammi schematizzata la struttura organizzativa della Cooperativa. In tale documento sono specificate le strutture in cui si suddivide l'attività aziendale e le linee di dipendenza gerarchica. La Cooperativa ha implementato i seguenti organigrammi, i quali fanno parte del Sistema di Gestione:

- Organigramma di sistema, volto a rappresentare la struttura organizzativa e gerarchica in toto;
- Organigramma assistenza alla persona, volto a rappresentare la struttura organizzativa e gerarchica nell'area dei servizi socioassistenziali;
- Organigramma ristorazione, volto a rappresentare la struttura organizzativa e gerarchica nell'area dei servizi di ristorazione;
- Organigramma pulizia, volto a rappresentare la struttura organizzativa e gerarchica nell'area dei servizi di pulizia.

Nel mansionario, invece, vengono individuate le mansioni aziendali e le relative competenze minime che un dipendente deve possedere per poter svolgere quella determinata mansione. Si rimanda al mansionario facente parte del Sistema di Gestione.

L'organigramma ed il mansionario sono approvati secondo l'iter di approvazione previsto e devono essere prontamente aggiornati in caso di modifiche significative e rilevanti.

L'applicazione del sistema di processi, unitamente alla determinazione e alle interazioni degli stessi e la loro gestione per conseguire il risultato desiderato, è denominata "approccio per processi". Sono stati individuati i seguenti processi, suddivisi in primari e di supporto:

- **PROCESSI PRIMARI:** i quali includono le attività che hanno il maggior impatto sul risultato del business dell'azienda e che danno valore aggiunto ai prodotti forniti.
 - **Direzione**
 - **Amministrazione**
 - **Erogazione dei servizi**
 - **Progettazione**
 - **Approvvigionamento**
- **PROCESSI DI SUPPORTO:** i quali servono per la corretta gestione, consolidamento e miglioramento dei risultati idonei a fornire valore aggiunto.
 - **Gestione delle risorse umane**
 - **Manutenzione delle attrezzature**
 - **Gestione del magazzino/farmaci**
 - **Gestione della qualità**

4.6. Destinatari del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza ed alla relazione intrattenuta con la Cooperativa, dai seguenti soggetti che sono definiti, ai fini del presente documento, "Destinatari del Modello" e che sono emersi dall'analisi della struttura organizzativa aziendale:

- Soci;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione
- Soci Lavoratori;
- Dipendenti;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Funzioni sicurezza ex D.lgs. 81/2008: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, ASPP, Addetto primo soccorso, Addetto antincendio, RLS, Preposti;

- Coloro che, pur non rientrando nella categoria di dipendenti, operano per la Cooperativa e sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo stagisti, tirocinanti, lavoratori in somministrazione di lavoro);
- Consulenti, Collaboratori (psicologi, animatori, fisioterapisti etc.) e fornitori in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa;
- Strutture residenziali e semiresidenziali, enti pubblici e/o privati e soggetti privati che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa, relativamente ai vari servizi erogati dalla Cooperativa;
- Terzi in genere che intrattengono rapporti con la Cooperativa a vario titolo e con carattere residuale.

5. CODICE ETICO

Il Codice etico adottato da **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** è un documento con cui la Cooperativa enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità aziendali rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare standard etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Cooperativa ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il Codice etico deve essere conosciuto da tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte) e da tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, committenti etc.). A tal fine **GE.S.A.C Società cooperativa sociale**:

- pubblica e mette a disposizione il Codice etico sul sito internet aziendale www.gesacacli.it/;
- consegna il Codice etico ai dipendenti / soci lavoratori al momento dell'assunzione;
- mette a disposizione dei dipendenti / soci lavoratori il Codice etico sul portale aziendale, accessibile tramite apposita area riservata;
- comunica ai soggetti terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, committenti etc.) l'adozione del Codice etico mediante apposita comunicazione o mediante apposite clausole contrattuali.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Codice etico.

Si rimanda al Codice etico, il quale costituisce parte integrante del presente Modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle regole di condotta imposte dal Codice etico e/o dal Modello di organizzazione e gestione e dei protocolli di prevenzione in esso previsti, costituisce un requisito essenziale per attuare efficientemente il Modello, così come richiesto dal D.lgs. 231/2001. Pertanto, **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** ha adottato il Codice disciplinare e sanzionatorio, il quale rappresenta parte integrante del presente Modello e si applica esclusivamente ai dipendenti ed ai soci lavoratori della Cooperativa.

Il Codice disciplinare è volto a prevenire e sanzionare la violazione delle disposizioni del Modello e del Codice etico da parte dei dipendenti e dei soci lavoratori. L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice disciplinare della Cooperativa deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte); a tal fine **GE.S.A.C Società cooperativa sociale**:

- consegna il Codice disciplinare ai dipendenti / soci lavoratori al momento dell'assunzione;
- mette a disposizione dei dipendenti / soci lavoratori il Codice disciplinare sul portale aziendale tramite l'apposita area riservata.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Codice disciplinare.

Si rimanda al Codice disciplinare adottato dalla Cooperativa per le violazioni attinenti al D.lgs. 231/2001.

7. INOSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E TERZI IN GENERE

7.1. Inosservanza da parte degli Amministratori

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte di uno o più degli Amministratori, la Cooperativa effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inoosservanza da parte degli Amministratori comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica ex art. 2383 c.c.;
- esperire l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei casi in cui la violazione del Codice etico e/o del Modello costituisca altresì violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal Codice civile.

7.2. Inosservanza da parte del Collegio sindacale

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello di organizzazione e gestione e/o dal Codice etico da parte di uno o più dei componenti del Collegio Sindacale, la Cooperativa effettua le opportune valutazioni e adotta misure in conformità a quanto previsto dalla normativa civilistica e societaria.

L'inosservanza da parte dei componenti della Società di Revisione comporta nei confronti di questi, secondo la gravità dei fatti, quanto segue:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- revoca della carica per giusta causa e previa approvazione del tribunale ex art. 2400 c.c.;
- esperire nei loro confronti l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. in virtù del rimando previsto all'art. 2407 c.c.

7.3. Inosservanza da parte di Terzi in genere (fornitori, collaboratori, consulenti etc.)

In caso di violazione da parte di collaboratori, consulenti esterni, e, più in generale, di Terzi, la Cooperativa, a seconda della gravità della violazione, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e, più in generale, di Terzi, in contrasto con le regole che compongono il Modello di organizzazione e gestione ed il Codice etico, potrà determinare nei loro confronti, secondo la gravità dei fatti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, i seguenti provvedimenti:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione;
- la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001, qualora la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo del danno medesimo.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il compito di vigilare in modo continuo sull'idoneità ed efficacia del Modello e della sua osservanza, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza.

I requisiti principali di questo Organismo possono essere così identificati: indipendenza, professionalità e continuità di azione. L'indipendenza si traduce nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo. Il requisito della professionalità è collegato alle capacità tecniche di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità dello stesso. Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'organismo deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello.

Presso **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità.

8.1. Composizione

La Cooperativa, tenuto conto della struttura organizzativa interna e della complessità dell'oggetto sociale, ha adottato un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di interesse.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Unitamente alla nomina, il CdA procede alla determinazione del compenso spettante ai membri dell'OdV. L'incarico ha durata triennale.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare l'assenza, in capo ai componenti del OdV, di cause di ineleggibilità; qualora esse si verificano, l'incarico decade in modo automatico. A titolo esemplificativo, le cause di ineleggibilità sono le seguenti:

- conflitti di interesse, anche potenziali, tali da pregiudicarne l'indipendenza;
- assenza di legame di parentela e/o affinità con gli Amministratori entro il quarto grado;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con l'Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali;
- funzioni di membro dell'OdV di altre persone giuridiche nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 e sia emersa l'omessa vigilanza;
- sentenza di condanna in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'incarico ad uno o più componenti dell'OdV esclusivamente per giusta causa. Nello specifico, per "giusta causa" potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Cooperativa ai sensi del Decreto od una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'OdV per la commissione di reati previsti dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

8.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza della Cooperativa sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG. In particolare, l'OdV deve:

- vigilare sulla costante adeguatezza ed effettività del Modello e dei suoi allegati da parte di tutti i destinatari;
- garantire il corretto funzionamento dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- ricevere segnalazioni circa eventuali violazioni, intervenendo in collaborazione con gli organi interni competenti;
- riferire al Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG da parte dei destinatari, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- vigilare sulla tempestiva e sulla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi a ciò deputati;
- promuovere l'aggiornamento del Modello rispetto alle inefficienze eventualmente riscontrate ed in relazione ad eventuali mutamenti organizzati o normativi, proponendo eventuali azioni di adeguamento agli organi interni competenti e verificandone l'implementazione.

L'OdV si riunisce con cadenza quadrimestrale, nonché ogni qualvolta venga segnalata una violazione. Gli accertamenti eseguiti devono risultare su appositi verbali da conservare presso la Cooperativa.

L'OdV ha il potere di richiedere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da parte dei destinatari in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. I soggetti interpellati hanno il dovere di riferire quanto a loro conoscenza circa la commissione o il mero tentativo di fatti costituenti presupposto di reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del Modello e dei suoi allegati. A tal fine può effettuare periodicamente verifiche a campione mirate su specifiche attività a rischio e sul rispetto dei protocolli adottati. Per garantire tali attività è necessario che l'Organismo possa accedere a tutte le strutture organizzative della Cooperativa ed a tutta la documentazione rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza in virtù del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti autorizzati e con le modalità previste dal presente Modello.

8.3. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di specifici flussi informativi. Il personale aziendale, i sindaci e gli Amministratori hanno infatti l'obbligo di trasmettere, periodicamente, all'Organismo tutte le informazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e della normativa di riferimento.

Per facilitare e guidare il processo dei flussi informativi è stata predisposta apposita reportistica, la quale deve essere inviata dai soggetti incaricati all'OdV semestralmente. Inoltre, è presente apposita tabella volta a identificare i flussi informativi da comunicare all'OdV ad evento.

8.4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'OdV è tenuto a riferire sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello al Consiglio di amministrazione con cadenza annuale.

9. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

In conformità al D.lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing), la Società ha definito la procedura da seguire per le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (ivi comprese violazioni del Codice etico);
- violazioni del diritto dell'UE;
- violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Si rimanda all'apposita policy di Whistleblowing adottata da **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** al fine disciplinare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing), la quale è comunicata internamente e messa a disposizione sul sito aziendale in apposita sezione.

10. DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata comunicazione e la costante formazione dei destinatari, in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nei relativi allegati, rappresentano valori imprescindibili per la corretta ed efficace attuazione dello stesso. L'attività di comunicazione e di formazione è garantita e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che ne identifica la migliore modalità di fruizione ed interviene con le opportune integrazioni.

10.1. Comunicazione

Il Modello 231 deve essere necessariamente portato a conoscenza dei soggetti interessati che interagiscono con la Cooperativa. Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di **GE.S.A.C Società cooperativa sociale** garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i destinatari del Modello. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future dell'azienda.

GE.S.A.C Società cooperativa sociale, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello stesso, con le seguenti modalità:

- pubblica e mette a disposizione la Parte Generale del Modello di organizzazione e gestione sul sito internet aziendale www.gesacacli.it/;
- consegna la Parte Generale del Modello di organizzazione e gestione e le varie Parti speciali ai dipendenti / soci lavoratori al momento dell'assunzione;
- mette a disposizione dei dipendenti / soci lavoratori il Modello di organizzazione e gestione sul portale aziendale, accessibile tramite apposita area riservata;
- comunica ai soggetti terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, committenti etc.) l'adozione del Modello di organizzazione e gestione mediante apposita comunicazione o mediante apposite clausole contrattuali.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello.

10.2. Formazione

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e garantire la corretta attuazione del Modello, la Cooperativa organizza attività formative specifiche ed obbligatorie rivolte al personale dipendente coinvolto nelle attività sensibili. A tal fine, si individuano distinte modalità di tenuta dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dal personale dipendente.

10.3. Revisione

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento almeno una volta all'anno e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del MOG o del Codice etico, ovvero in conseguenza di cambiamenti normativi o della struttura organizzativa o di eventi che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza propone i necessari interventi al CdA.